

[197413]

Anno 2024

Sezione generale - Parte prima

LEGGI

Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 30 dicembre 2024, n. 13

Legge di stabilità provinciale 2025

Continua >>>

*Repubblica Italiana**Provincia Autonoma di Trento***LEGGE PROVINCIALE** 30 dicembre 2024 , n. 13**Legge di stabilità provinciale 2025****INDICE****Capo I - Disposizioni in materia di tributi provinciali, di enti locali e di promozione dell'autonomia**

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Art. 3 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla tassa automobilistica provinciale

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 5 - Trasferimento agli enti locali per le retribuzioni incentivanti del proprio personale

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Art. 8 - Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

Capo II - Disposizioni in materia di personale provinciale, di organizzazione e di personale insegnante

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relative al personale provinciale

Art. 10 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022 - 2024, e disposizioni connesse

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), relative alla consigliera di parità nel lavoro

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

Art. 14 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Art. 15 - Disposizioni in materia di promozione del patrimonio idrico

- 2 -

Art. 16 - *Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali*

Art. 17 - *Inserimento dell'articolo 70 bis nella legge sul personale della Provincia 1997 e abrogazioni connesse*

Art. 18 - *Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 19 - *Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 20 - *Modificazione dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18*

Art. 21 - *Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali*

Capo III - *Disposizioni in materia di politiche familiari, abitative e della salute*

Art. 22 - *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 23 - *Sostegno al congedo di maternità e al congedo parentale nel settore privato*

Art. 24 - *Sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 26 - *Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 4 bis della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)*

Art. 28 - *Disposizioni per la diffusione di stili di vita salutari*

Capo IV - *Disposizioni in materia di sport e turismo*

Art. 29 - *Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031*

Art. 30 - *Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche), e di disposizioni connesse*

Art. 31 - *Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

Art. 32 - *Integrazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)*

Art. 33 - *Misure per favorire la permanenza di esercizi alberghieri sul territorio provinciale*

Capo V - *Disposizioni in materia di territorio, agricoltura e contratti pubblici*

Art. 34 - *Misure per assicurare la copertura di rete nelle zone periferiche*

Art. 35 - *Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 36 - *Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*

Capo VI - *Disposizioni finali e finanziarie*

Art. 37 - *Disposizioni finanziarie*

- 3 -

Art. 38 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Art. 39 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2025 e pluriennale 2025 - 2027 (articolo 37)

Tabella B - Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2025 - 2027 (articolo 37)

Tabella C - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 38)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di tributi provinciali, di enti locali e di promozione dell'autonomia

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Nel comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per i sette successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli otto successivi".

2. Nel comma 9 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per i tre successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i quattro successivi".

3. Nel comma 11 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per i sette successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli otto successivi".

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2 quater dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per gli anni d'imposta 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno d'imposta 2024".

2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono inseriti i seguenti:

"2 quinquies. Per l'anno d'imposta 2025, sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le seguenti deduzioni dalla base imponibile:

a) ai soggetti passivi senza figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 27.000 euro, una deduzione dalla base imponibile di

- 4 -

27.000 euro. La deduzione non spetta ai soggetti passivi senza figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 27.000 euro;

- b) ai soggetti passivi con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 30.000 euro, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. La deduzione non spetta ai soggetti passivi con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro.

2 sexies. Per l'anno d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 50.000 euro spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 246 euro, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, per ogni figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta."

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla tassa automobilistica provinciale

1. Dopo il comma 6 undecies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"6 duodecies. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'esenzione quinquennale prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 si applica anche in caso di prima immatricolazione estera. L'esenzione opera limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata nella competenza tributaria della Provincia e il termine del periodo di esenzione decorrente dalla data di prima immatricolazione."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nella lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".

2. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".

3. Al comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alineale le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
- b) nella lettera b bis) le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
- c) nella lettera b ter) le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
- d) nella lettera b quater) le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
- e) nella lettera b quinquies) le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".

- 5 -

Art. 5

Trasferimento agli enti locali per le retribuzioni incentivanti del proprio personale

1. La Provincia trasferisce agli enti locali, nell'ambito dei fondi previsti dalla disciplina provinciale in materia di finanza locale, le somme necessarie per costituire gli accantonamenti delle risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), con riguardo alle procedure di gara relative a lavori pubblici, servizi e forniture effettuate nel 2022 e 2023. Con deliberazione della Giunta provinciale, approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti termini e modalità per l'attuazione di questo articolo.

2. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.930.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "il presidente eletto nel suo seno" sono inserite le seguenti: ", il consiglio di amministrazione".

2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: "La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni."

3. Nel comma 5 bis dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "entro i successivi tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i successivi quarantacinque giorni".

4. Nel comma 5 ter dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito decide in merito all'organizzazione".

5. La Provincia sostiene le spese di prima costituzione e avvio dell'ente di governo dell'ambito e l'avvio della progettazione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto nel piano provinciale di gestione dei rifiuti.

6. Per i fini del comma 5, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 7

Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

- 6 -

"3 bis. La Provincia può, inoltre, finanziare progetti di formazione del personale addetto al servizio di polizia locale, elaborati in coerenza con le linee guida predisposte dal comitato tecnico di polizia locale o proposti dal medesimo, organizzati dai comuni avvalendosi del Consorzio dei comuni trentini. L'entità delle risorse finanziarie destinate alla formazione del personale di polizia locale può essere definita nell'ambito del protocollo di finanza locale."

Art. 8

Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

"2 ter. Per le finalità di quest'articolo la Provincia realizza progetti e iniziative per la valorizzazione e la diffusione dei valori e dei simboli dell'autonomia o sostiene la realizzazione dei progetti e iniziative medesimi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri, modalità e condizioni per l'applicazione di questo comma. Le misure previste da questo comma si cumulano con altri interventi realizzati in base alla normativa provinciale di settore."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. La bandiera, nella sua versione verticale, è lunga un quarto della sua altezza ed è composta da tre strisce verticali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma raffigurato verticalmente."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia favorisce l'esposizione della bandiera della Provincia all'esterno di rifugi, musei provinciali, cimiteri monumentali della Prima guerra mondiale e altri luoghi legati alla memoria della Prima guerra mondiale, individuati dal regolamento. Il regolamento definisce anche i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma."

4. Per i fini del comma 2 ter dell'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2008, inserito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti).

Capo II

Disposizioni in materia di personale provinciale, di organizzazione e di personale insegnante

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relative al personale provinciale

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 2024 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- 7 -

- a) per l'anno 2025 in 267.252.000 euro;
- b) per l'anno 2026 in 266.752.000 euro;
- c) per l'anno 2027 in 263.752.000 euro."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 2024 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

- a) per l'anno 2025 in 588.663.300 euro;
- b) per l'anno 2026 in 587.788.300 euro;
- c) per l'anno 2027 in 587.788.300 euro."

3. Nel comma 11 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: "Quest'articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2024. A decorrere dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

4. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: "è autorizzata la spesa di 39.100.000 euro per l'anno 2025, di 79.000.000 euro per l'anno 2026 e di 119.700.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Questa spesa è incrementata di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2025" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 43.600.000 euro per l'anno 2025, di 83.500.000 euro per l'anno 2026 e di 124.200.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Questa spesa è incrementata di 5.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 6.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 è inserito il seguente:

"1 bis. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di ulteriori 2.000.000 di euro da destinare al comparto sanitario-area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie; con le direttive di cui al comma 1 la Provincia impartisce all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale indicazioni per destinare tali risorse all'implementazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali nonché all'attrattività dei medesimi dirigenti presso il sistema sanitario provinciale. Per gli anni successivi, alla copertura della spesa si provvede nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione degli oneri derivanti dalle prestazioni dei medici con incarico in libera professione sostenuti per le medesime finalità."

6. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, dopo le parole: "risorse previste dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e dal comma 1 bis".

7. Le modifiche apportate da quest'articolo alla legge provinciale n. 9 del 2024 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

9. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2024, come modificato dal comma 4, si provvede integrando di 7.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 gli stanziamenti previsti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 8.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

10. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, inserito dal comma 5, si provvede integrando gli stanziamenti disposti in bilancio per 2.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva),

- 8 -

titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 10

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022 - 2024, e disposizioni connesse

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2024 è inserito il seguente:

"2 ter. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 8.320.000 euro per l'anno 2025 e di 4.820.000 euro dall'anno 2026. Per il riparto e il trasferimento delle risorse previste da questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5."

2. La spesa prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 9 del 2024 è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal comma 1, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 ter dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2024, inserito dal comma 1, si provvede integrando, di 8.320.000 euro per l'anno 2025 e di 4.820.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, gli stanziamenti previsti nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 4.820.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Il numero massimo degli uffici e degli incarichi speciali disciplinati da questo titolo è di 278. Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientra nella Provincia stessa, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero con contestuale costituzione di un ulteriore ufficio o incarico, salvo successivo progressivo riassorbimento. Anche per il personale in soprannumero ai sensi degli articoli 15 bis, comma 5, e 21, comma 5, è costituito un ulteriore ufficio o incarico, salvo successivo progressivo riassorbimento."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per particolari esigenze organizzative, può richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere gli accertamenti previsti dal comma 1, alle condizioni previste da apposito accordo."

3. Dopo l'articolo 75 quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 75 sexies

Istituzione del comitato per il personale

1. La Provincia può istituire un comitato con funzioni di consulenza tecnico-scientifica in materia di organizzazione degli uffici, di personale e di rapporto di lavoro pubblico. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti la composizione e i compiti del comitato.

2. Ai componenti del comitato sono corrisposti il trattamento economico e i rimborsi previsti per i membri del comitato legislativo previsto dall'articolo 50 della legge provinciale n. 12 del 1983,

- 9 -

secondo le modalità definite con la deliberazione prevista dal comma 1."

4. Per i fini dell'articolo 75 sexies della legge sul personale della Provincia 1997, introdotto dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 40.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), relative alla consigliera di parità nel lavoro

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è inserito il seguente:

"1 bis. Su proposta della consigliera di parità, l'ufficio di presidenza può attribuire alla viceconsigliera il compito di coadiuvare la consigliera nelle sue attività, con particolare riguardo a quelle richieste ai sensi del comma 3 bis. In tal caso la viceconsigliera opera sotto il coordinamento della consigliera."

2. Nel comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, dopo le parole: "consiglieri provinciali. Alla consigliera" sono inserite le seguenti: "e viceconsigliera".

3. Nel comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, dopo le parole: "ai sensi del comma 1." sono inserite le seguenti: "Al di fuori dei casi in cui sono erogati compensi per la sostituzione della consigliera, in relazione a quanto previsto dal comma 1 bis l'ufficio di presidenza può attribuire alla viceconsigliera un'indennità lorda fino a un massimo pari alla metà dell'indennità lorda percepita dalla consigliera."

4. Nel comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, le parole: "Se è nominata consigliera una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza." sono soppresse.

5. Nel comma 7 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, dopo le parole: "per la consigliera" sono inserite le seguenti: "e viceconsigliera".

6. I commi da 1 a 5 si applicano anche con riguardo agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

7. Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di quest'articolo provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione), programma 01 (Organi istituzionali).

Art. 13

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

1. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'Europa 2015 le parole: "può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto" sono sostituite dalle seguenti: "può reclutare personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, entro i limiti del fabbisogno di personale determinato ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Tale personale è assunto".

- 10 -

Art. 14

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"3 bis. Al fine di garantire l'efficace organizzazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, anche assicurando un adeguato presidio sanitario nei territori coinvolti, la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono autorizzare il proprio personale, anche con qualifica dirigenziale, ad assumere impieghi o incarichi professionali affidati dalla fondazione "Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 e dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), in deroga ai limiti retributivi e temporali previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni organizzative."

Art. 15

Disposizioni in materia di promozione del patrimonio idrico

1. Per promuovere il riconoscimento del patrimonio idrico quale valore culturale e naturale, nell'ambito dell'Agenda 2030 e in coerenza con la Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS), la Provincia è autorizzata a supportare soggetti senza scopo di lucro, a valenza nazionale o internazionale, che svolgono attività di diffusione della cultura del rispetto della risorsa idrica, mediante il distacco, con oneri a proprio carico, di personale provinciale.

Art. 16

Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali

1. Ai dirigenti che svolgono l'incarico di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), sono riconosciute le retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e dall'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

Art. 17

Inserimento dell'articolo 70 bis nella legge sul personale della Provincia 1997 e abrogazioni connesse

1. Dopo l'articolo 70 della legge sul personale della Provincia 1997, nel titolo VII, è inserito il seguente:

"Art. 70 bis
Rimborso delle spese legali

1. La Provincia rimborsa le spese legali, peritali e di giustizia, per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili nonché nei procedimenti sanzionatori nei quali siano stati coinvolti per l'esercizio delle proprie funzioni, ai propri dipendenti nonché ai componenti degli organi di amministrazione delle agenzie di cui all'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ai soggetti estranei all'amministrazione, che fanno parte di organi collegiali, istituiti presso la Provincia. Il rimborso è riconosciuto, a condizione che sia stata accertata l'assenza di responsabilità e di conflitto di interessi nei confronti dell'amministrazione, nei limiti del valore medio dei compensi per la professione forense definiti dalla normativa statale. Nei casi di particolare complessità del giudizio o del procedimento è consentito derogare a detto limite; a tal fine può essere acquisito un parere di congruità rilasciato dall'Avvocatura della Provincia o dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali).

2. Il rimborso delle spese è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per consulenti tecnici in numero corrispondente a quelli nominati dall'organo giudiziario, detratto quanto liquidato a favore del dipendente e degli altri soggetti previsti dal comma 1 nel giudizio o quanto eventualmente riconosciuto dall'assicurazione per la tutela legale. Per il giudizio davanti alla Corte di cassazione sono rimborsate le spese legali sostenute fino a due difensori.

3. La Provincia può individuare procedure semplificate per l'assunzione delle spese idonee a garantire la tutela del dipendente o degli altri soggetti previsti dal comma 1 e il contenimento della spesa pubblica.

4. Il rimborso delle spese è disposto dalla Giunta provinciale dopo la definizione del procedimento o del giudizio in tutti i suoi gradi; possono essere concesse anticipazioni, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, ferma restando la restituzione delle somme anticipate nei casi in cui, all'esito del procedimento o del giudizio, non sussistano i presupposti per il riconoscimento del rimborso.

5. Il rimborso delle spese è ammesso solo nei casi in cui è prevista l'assistenza tecnico-legale di un difensore, anche facoltativa. Il rimborso può riguardare anche le spese sostenute nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, ivi comprese le spese sostenute nella fase preprocessuale, ed è riconosciuto anche nei casi di assenza o venir meno di una condizione di procedibilità, o di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità. Ferma restando l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'amministrazione, il rimborso delle spese è riconosciuto anche nel caso di archiviazione del procedimento penale per remissione di querela o quando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia, intervenuta prima del definitivo accertamento giudiziario del reato o in caso di prescrizione del reato, accertata giudizialmente.

6. Questo articolo si applica anche ai membri della Giunta provinciale nonché ai loro delegati purché la delega sia consentita dalla normativa vigente.

7. Gli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 rimborsano le spese legali, peritali e di giustizia secondo quanto previsto da questo articolo.

8. I richiami all'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 contenuti in atti amministrativi applicativi del medesimo articolo, si intendono riferiti a questo articolo."

2. L'articolo 70 bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997, inserito da questo articolo, si applica anche alle procedure di rimborso delle spese già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore di questo articolo.

3. L'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e l'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono abrogati.

- 12 -

Art. 18

Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Alla fine del comma 2 ter dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inserite le parole: "Per l'accesso all'insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni formative provinciali nelle aree disciplinari che prevedono più titoli di accesso o classi di concorso, ove non sia definita la scelta su una determinata classe di insegnamento, nel rispetto di quanto deliberato dal collegio docenti in relazione alla programmazione didattica, l'individuazione dei docenti avviene mediante lo scorrimento di una graduatoria unificata, secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti nelle diverse graduatorie, al fine della copertura dei fabbisogni."

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inserite le parole: "A tal fine, per il personale soprannumerario e per il personale trasferito, il requisito della conoscenza della lingua e della cultura ladina è quello accertato in base alla normativa vigente al momento dell'assunzione a tempo indeterminato."

Art. 19

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Nel comma 2 quinquies dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 167.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 622.000 euro".

2. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 455.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica).

Art. 20

Modificazione dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 le parole: "fino al 31 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2025".

Art. 21

Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali

1. Per favorire un percorso di avvicinamento dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali, ivi compreso l'aggiornamento professionale, rispetto a quelli applicati ai docenti delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale è autorizzato, per l'anno 2025 e seguenti, lo stanziamento di risorse pari a 400.000 euro.

2. La Giunta provinciale fornisce all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) direttive specifiche per l'avvio delle trattative con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, volte al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

- 13 -

3. Le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definiti nell'ambito degli accordi contrattuali da stipulare, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle compatibilità finanziarie.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti da questo articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti in bilancio per 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 400.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo III

Disposizioni in materia di politiche familiari, abitative e della salute

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Nel comma 3 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita." sono sostituite dalle seguenti: "Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorre dal mese successivo a quello della nascita."

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, sono inserite le parole: "Lo schema di deliberazione è trasmesso per eventuali osservazioni ai soggetti erogatori di servizi di conciliazione tra famiglia e lavoro acquisibili mediante i buoni di servizio e alla Consulta provinciale per la famiglia."

3. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Disposizioni relative all'accesso ai buoni di servizio per la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro

1. Accedono ai buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la conciliazione tra famiglia e lavoro i nuclei familiari con un indicatore della condizione economica familiare (ICEF), valido ai fini dell'assegno unico provinciale quota B, non superiore a 0,50."

4. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.325.000 euro per l'anno 2026 e di 6.975.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 10.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

5. Per i fini dell'articolo 10 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011, inserito con il comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti).

- 14 -

Art. 23

Sostegno al congedo di maternità e al congedo parentale nel settore privato

1. Al fine di promuovere l'equità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la Provincia favorisce l'utilizzo, nel settore privato, del congedo di maternità e del congedo parentale previsti dagli articoli 22 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), quali strumenti di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, eroga alle lavoratrici madri o ai padri lavoratori del settore privato:

- a) un'indennità integrativa del trattamento previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per un periodo massimo di cinque mesi;
- b) un'indennità integrativa del trattamento previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, per un periodo massimo di un mese.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite l'entità delle indennità, i requisiti richiesti per ottenerle e le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione di quest'articolo, anche in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2.150.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 24

Sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici

1. Al fine di sostenere le lavoratrici autonome, le imprenditrici e le libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza, maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli di età inferiore ai dodici anni, la Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, concede un contributo per coprire parte dei costi della sostituzione temporanea della lavoratrice autonoma, dell'imprenditrice o della libera professionista.

2. La persona che sostituisce la richiedente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere individuata tra i nominativi inseriti in un apposito registro, istituito presso l'Agenzia del lavoro;
- b) essere iscritta all'ordine professionale o collegio professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività;
- c) avere il titolo formale che abiliti all'esercizio dell'attività;
- d) possedere un'esperienza derivante da almeno due anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in attività attinente o analoga alla sostituzione, esclusi i periodi di apprendistato.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite l'entità del contributo, che non può in ogni caso superare i 25.000 euro, i requisiti richiesti per ottenerlo e le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione di quest'articolo, anche in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali.

4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1

(Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 4.1

Promozione di forme di abitare collaborativo e di progetti volti a favorire la messa a disposizione di alloggi a fini locativi

1. La Provincia attua la politica provinciale della casa anche attraverso la promozione di forme di abitare collaborativo, tra le quali rientrano i modelli di cohousing e coliving, e di progetti volti a favorire l'incremento della disponibilità di alloggi da locare nel libero mercato a nuclei familiari con bisogni abitativi.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare, mediante i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di iniziative di abitare collaborativo anche attraverso il coordinamento, da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, di ITEA s.p.a, degli enti locali e degli altri soggetti interessati;
- b) la concessione di contributi a enti senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di abitare collaborativo e dei progetti previsti dal comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo articolo."

2. Alla fine della rubrica dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: "e per altri servizi abitativi".

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "nell'articolo 1" sono inserite le seguenti: ", a servizi abitativi per studenti universitari, per le finalità dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 1991, e a favorire la coabitazione di anziani per le finalità della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con grave disabilità), nonché a servizi abitativi per lavoratori temporanei".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia può prevedere che il soggetto che gestisce il fondo ai sensi del comma 1 s'impegni inoltre a fornire servizi socio-assistenziali agli anziani che risiedono negli alloggi gestiti dal fondo, anche in via indiretta, tramite soggetti accreditati, e nel rispetto della normativa provinciale di settore. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati l'intensità degli interventi e le tipologie delle prestazioni da fornire."

5. Nel comma 2 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "per lo sviluppo dell'edilizia residenziale" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal comma 1".

6. Nel comma 4 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "di gestione ai fondi" sono inserite le seguenti: ", le caratteristiche degli alloggi, le condizioni di accesso ad essi e i criteri per la definizione del canone di locazione, nel rispetto di questa legge, del suo regolamento di esecuzione e della normativa di settore indicata nel comma 1".

7. Il comma 5 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"5. I fondi immobiliari perseguono l'obiettivo dell'incremento del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e massimo contenimento del consumo di suolo, attraverso

la realizzazione di nuove opere e il recupero del patrimonio abitativo esistente e azioni di rigenerazione urbana."

8. Nel comma 5 bis dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "anche secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008".

9. Nel comma 5 ter dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione, la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione degli alloggi, alla realizzazione degli altri interventi edilizi o all'attuazione di programmi per lo sviluppo dell'edilizia residenziale che, previo accordo tra la Provincia, i comuni interessati e i soggetti ai quali è affidata la gestione dei fondi, siano volti alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente coerenti con la politica urbanistica e infrastrutturale del territorio d'insediamento. La deliberazione disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la verifica del rispetto dei limiti previsti da questo comma, nonché i casi e le modalità per la revisione della compensazione" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale individua e specifica, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i servizi d'interesse generale oggetto del finanziamento previsto da quest'articolo e le ulteriori condizioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa europea, tra cui, in particolare, il preventivo atto d'impegno che definisce i servizi da prestare e le ulteriori prescrizioni per la concessione del contributo. Per il calcolo della compensazione possono essere considerati anche i costi relativi agli investimenti connessi ad edifici e a specifiche infrastrutture, se necessari per la gestione del servizio d'interesse economico generale".

10. Il comma 5 quater dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è abrogato.

11. Il comma 5 quinquies dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"5 quinquies. Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione, gli alloggi realizzati ai sensi di quest'articolo possono essere alienati secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo l'alienazione in via preferenziale, a parità di condizioni, ai soggetti che risiedono negli alloggi."

12. Ai progetti di costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale già avviati prima dell'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 nel testo previgente.

13. Per i fini dell'articolo 4.1 della legge provinciale n. 15 del 2005, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (Spese correnti).

14. Per i fini dei commi da 2 a 11, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2027, di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2051 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (Spese correnti), e la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2027, di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 5.500.000 euro per l'anno 2030 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

- 17 -

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "Per sopperire, alle attuali, particolari ed indifferibili necessità di alloggio," sono sostituite dalle seguenti: "Per sopperire a particolari e indifferibili necessità di alloggio".

2. Nel comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "fermo restando quanto disposto dal comma 2 bis" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando quanto disposto dai commi 2 bis e 2 quater".

3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 25 della legge provinciale n. 9 del 1991 sono inseriti i seguenti:

"2 quater. Gli interventi per i quali sono concessi i contributi ai sensi del comma 1 sono considerati servizi di interesse economico generale quando riguardano immobili da adibire ad uso residenziale, in locazione temporanea e da fruire in forma collettiva, riservati in via prevalente a studenti che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. In relazione a tali servizi, i contributi previsti da questo articolo possono essere assegnati anche sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse ai soggetti di cui al comma 1, incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato. La Giunta provinciale individua e specifica, con propria deliberazione, i servizi di interesse generale oggetto del finanziamento previsto da questo articolo nonché le ulteriori condizioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa europea, tra cui, in particolare, il preventivo atto di impegno che definisce i servizi da prestare e le ulteriori prescrizioni per la concessione del contributo.

2 quinquies. Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie il gestore può destinare posti alloggio anche a soggetti diversi dagli studenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), in particolare nei periodi estivi, assicurando in ogni caso agli studenti universitari la prevalenza delle giornate di presenza su base annua."

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 4 bis della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 4 del 1991 le parole: "in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica secondo quanto previsto dall'articolo 3" e le parole: "nel limite delle risorse finanziarie disponibili determinate nel programma triennale della formazione previsto dall'articolo 43 della legge provinciale n. 8 del 1996," sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 4 del 1991 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia concede altresì un numero massimo di cinque borse di studio aggiuntive all'anno, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 1, ai medici in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica previsti

- 18 -

dall'articolo 3, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato da altre regioni, che assumono gli obblighi stabiliti dal comma 1."

3. L'articolo 4 bis della legge provinciale n. 4 del 1991, come modificato dai commi 1 e 2, si applica a decorrere dal primo anno del corso di formazione specifica in medicina generale attivato dopo l'entrata in vigore di questa legge. Ai medici già iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2025, di 660.000 euro per l'anno 2026 e di 990.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 990.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 28

Disposizioni per la diffusione di stili di vita salutari

1. La Provincia riconosce l'importanza della diffusione di stili di vita salutari, basati su una corretta alimentazione e sulla pratica di attività motoria, quali fattori determinanti per la prevenzione e la promozione della salute, per il raggiungimento di un adeguato livello di benessere della popolazione e, in particolare, per perseguire la sostenibilità del sistema sanitario provinciale.

2. La Provincia promuove la collaborazione tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'Università degli studi di Trento e gli enti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), per l'approfondimento delle tematiche connesse alla diffusione di stili di vita salutari e lo sviluppo di strategie volte al perseguimento delle finalità del comma 1, individuando i modelli organizzativi per realizzare la suddetta collaborazione.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti).

Capo IV

Disposizioni in materia di sport e turismo

Art. 29

Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031

1. La Provincia riconosce l'importanza della pratica sportiva quale fonte di benessere psico-fisico per i cittadini e fattore di crescita economica per la comunità e favorisce l'organizzazione degli eventi sportivi che hanno una particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, occupazionali o promozionali.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia è autorizzata a promuovere, anche in concorso con altri enti territoriali, la candidatura ad ospitare i mondiali di ciclismo 2031.

3. La Giunta provinciale individua le azioni di coordinamento istituzionale e di raccordo organizzativo con il sistema pubblico, anche affidando compiti e attività alla società di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla

promozione turistica provinciale 2020).

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027, di 10.794.000 euro per l'anno 2028, di 8.024.000 euro per l'anno 2029 e di 1.068.000 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 30

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche), e di disposizioni connesse

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 sono inseriti i seguenti:

"1.1. La Provincia, inoltre, è autorizzata a sostenere spese per ulteriori attività e iniziative per l'organizzazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, anche sulla base di accordi o intese con il comitato organizzatore o con enti pubblici che concorrono alla loro organizzazione.

1.2. Le attività e le iniziative previste dai commi 1 e 1.1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa spesa non può complessivamente superare l'importo di 14,7 milioni di euro.

1.3. Gli enti locali competenti a realizzare lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici 2026 possono assumere con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026, un'unità di personale ciascuno, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dall'articolo 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), comma 3.1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. La Provincia concorre agli oneri derivanti da queste assunzioni con apposito trasferimento ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera d ter), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), con modalità definite da uno specifico provvedimento. Per accelerare le procedure di reclutamento gli enti locali possono procedere a queste assunzioni tramite procedure selettive semplificate, che prevedono la valutazione dei titoli e un colloquio."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. In considerazione della candidatura prevista dal comma 2, la Provincia dispone l'accantonamento delle risorse necessarie a rilasciare una garanzia per concorrere alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei giochi olimpici giovanili invernali 2028.

2 ter. Per l'organizzazione delle attività o delle iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione dei giochi la Provincia, inoltre, dispone l'accantonamento delle risorse necessarie, nella misura massima di 7,5 milioni di euro, per concorrere alla copertura delle spese di gestione sostenute dal comitato organizzatore."

3. Il comma 3.8 dell'articolo 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, è abrogato.

4. Per i fini del comma 1.2 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.650.000 euro per l'anno 2025 e di 10.850.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese

- 20 -

correnti), e di 1.200.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Sistema di protezione civile), titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Per i fini del comma 1.3 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti).

6. Per i fini del comma 2 bis dell'articolo 4 quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2027 e di 6.500.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

7. Per i fini del comma 2 ter dell'articolo 4 quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021, inserito dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 4.500.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 31

Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia può programmare, finanziare e realizzare strutture sportive di rilevanza provinciale ritenute di particolare interesse per il territorio provinciale, nonché interventi di ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture medesime. Per la gestione delle strutture previste da questo comma la Provincia applica l'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2027 e di 5.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 32

Integrazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 15 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è inserito il seguente:

"9 bis. Fermo restando che Trentino riscossioni s.p.a presenta alla Provincia il conto giudiziale previsto dall'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), la società presenta altresì alla Provincia un autonomo conto giudiziale relativo alle somme incassate a titolo di imposta provinciale di soggiorno. Per assicurare maggiore trasparenza della riscossione il conto giudiziale è accompagnato da un elaborato recante il dettaglio di quanto versato dai singoli gestori delle strutture indicate al comma 2 e dalla stessa società riversato nonché delle attività di controllo effettuate ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e la società ai sensi dell'articolo 34, comma 3 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006. Tale elaborato è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti."

- 21 -

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono inserite le parole: ", anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere sovralocale, coerenti con le attività di marketing turistico realizzate dalle APT ai sensi dell'articolo 7, comma 2".

3. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 33

Misure per favorire la permanenza di esercizi alberghieri sul territorio provinciale

1. Al fine di favorire la permanenza di esercizi alberghieri in aree caratterizzate da una scarsa presenza dei medesimi, la Provincia può concedere, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023), e nei limiti delle risorse disponibili, contributi volti al recupero di strutture alberghiere situate nelle suddette aree, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree a cui si applica il comma 1 e dei beneficiari, le spese ammissibili e la misura del contributo, le condizioni e le modalità per la concessione dello stesso e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.

3. Le disposizioni di questo articolo che configurano aiuti di Stato e che non rientrano nell'ambito di applicazione di un regolamento di esenzione si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo del loro esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Capo V

Disposizioni in materia di territorio, agricoltura e contratti pubblici

Art. 34

Misure per assicurare la copertura di rete nelle zone periferiche

1. Per garantire idonei standard di connettività e digitalizzazione su tutto il territorio provinciale assicurando, in relazione ad esigenze di pubblica sicurezza, la tempestività delle operazioni di emergenza e soccorso, la Provincia può promuovere, anche mediante la concessione di contributi, la realizzazione di strutture destinate a ospitare impianti fissi di telecomunicazione in zone in cui, per la loro dislocazione e scarsa attrattività, la copertura di rete del segnale mobile è assente o gravemente carente. La Giunta provinciale definisce criteri, modalità e condizioni per l'applicazione di questo comma. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

2. In alternativa al comma 1, la Provincia può realizzare le strutture in questione direttamente o per il tramite della società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale). La

- 22 -

Giunta provinciale definisce gli aspetti di carattere tecnico ed economico per la messa a disposizione delle strutture per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione, secondo condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 35

Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: "l'ampliamento di quelli esistenti" sono inserite le seguenti: ", l'acquisto".

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività apistica, nonché" sono inserite le seguenti: "l'acquisto e".

3. Alla fine del comma 5 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le parole: "Con riguardo al settore dell'acquacoltura, il contributo può essere altresì concesso per i danni derivanti dagli ulteriori eventi considerati nella normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in tale settore."

4. Nel comma 6 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 dopo le parole: "in materia di aiuti di stato nel settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

5. Per i fini dei commi 1 e 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

6. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 36

Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: "per gli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".

2. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente:

"6 quinquies. I commi 2 e 4 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere d'invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023."

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti).

- 23 -

Capo VI
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 37
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 38
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Art. 39
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2024

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

TABELLA A

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2025 e pluriennale 2025 - 2027 (articolo 37)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	NOTE
01.03	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 - 908095)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	33.389.357,03 44.389.357,03 +11.000.000,00	33.389.357,03 33.389.357,03 0	8.389.357,03 33.389.357,03 +25.000.000,00	
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158660 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 207200 - 908560)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	32.655.237,19 56.415.747,19 +23.760.510,00	21.693.986,47 22.183.986,47 +490.000,00	2.400.000,00 20.607.240,00 +18.207.240,00	+19.000.000,00 per il 2028
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 150530 - 150532 - 153550 - 154500 - 154530 - 155000 - 747000)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	34.836.074,25 34.836.074,25 0	10.598.714,32 18.829.292,52 +8.230.578,20	4.700.000,00 8.810.578,20 +4.110.578,20	+1.110.578,20 per il 2028
01.10	Risorse umane (CAP. 151530 - 151532 - 157270 - 157310 - 157510 - 905410 - 906000 - 908030 - 959511)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	5.417.556,00 5.736.932,42 +319.376,42	3.741.000,00 3.771.000,00 +30.000,00	100.000,00 3.621.000,00 +3.521.000,00	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151565 - 151580 - 151620 - 151623 - 151625 - 152530 - 152535 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.035.777,73 3.165.777,73 +130.000,00	2.126.542,00 2.486.542,00 +360.000,00	222.354,00 1.797.354,00 +1.575.000,00	
04.01	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709 - 252725)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	97.362.261,09 99.937.761,09 +2.575.500,00	96.958.577,09 98.686.077,09 +1.727.500,00	834.206,00 98.447.706,00 +97.613.500,00	
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252714 - 252715 - 252720 - 252724 - 252730 - 252731 - 252732 - 252734 - 252735 - 252736 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	129.935.011,03 131.752.921,03 +1.817.910,00	129.943.126,79 130.105.952,01 +162.825,22	24.715.250,00 121.665.324,00 +96.950.074,00	+28.086.519,02 per il 2028

- 25 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	NOTE
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252962 - 252964 - 252971 - 252972 - 253540 - 253550)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	20.163.506,77 18.913.506,77 -1.250.000,00	7.562.935,48 17.012.935,48 +9.450.000,00	7.689.500,00 14.514.500,00 +6.825.000,00	+10.775.000,00 per il 2028
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 314010 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	111.257.153,32 115.397.235,77 +4.140.082,45	103.350.783,58 106.100.866,03 +2.750.082,45	20.072,63 101.016.829,68 +100.996.757,05	+500.000,00 per il 2028
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252210 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	22.345.100,00 23.079.450,00 +734.350,00	21.365.100,00 23.358.200,00 +1.993.100,00	0,00 23.918.200,00 +23.918.200,00	
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355007 - 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356754 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.591.112,37 3.751.112,37 +2.160.000,00	32.000,00 32.000,00 0	0,00 32.000,00 +32.000,00	
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 207200 - 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353235 - 353240 - 353250 - 353251 - 353300 - 353305 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354251 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	35.571.639,12 51.126.794,56 +15.555.155,44	33.112.581,07 35.785.036,51 +2.672.455,44	1.025.245,74 32.615.701,18 +31.590.455,44	
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
06.01	Sport e tempo libero (CAP. 158785 - 358200 - 358212 - 358213 - 358214 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358313 - 358314 - 358315 - 358316 - 358318 - 358319 - 358320 - 358501)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	86.326.787,16 42.884.680,61 -43.442.106,55	46.300.571,34 36.545.576,17 -9.754.995,17	27.522.106,55 13.722.106,55 -13.800.000,00	+107.071.464,79 per il 2028 +13.824.000,00 per il 2029 +6.868.000,00 per il 2030 +6.868.000,00 per il 2031 +5.800.000,00 per il 2032 +5.800.000,00 per il 2033 +5.800.000,00 per il 2034 +13.322.106,55 per il 2035 +13.322.106,55 per il 2036
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904076 - 904080 - 904082 - 904087)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.500.000,00 1.500.000,00 0	1.350.000,00 1.500.000,00 +150.000,00	0,00 1.500.000,00 +1.500.000,00	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	NOTE
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 207200 - 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408509 - 408510 - 408515 - 408516 - 618035 - 741110 - 741111 - 741174 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743157 - 743158 - 743160 - 743161 - 743162 - 743163 - 743164 - 743165 - 743166 - 743167 - 743170 - 743172 - 743174 - 743200 - 743400 - 743500 - 743670 - 743680 - 743685)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	266.919.350,51 272.326.550,68 +5.407.200,17	231.870.520,93 195.754.234,26 -36.116.286,67	135.903.751,99 173.233.879,70 +37.330.127,71	+39.552.027,71 per il 2028 +12.534.027,71 per il 2029 -4.917.572,29 per il 2030 -3.396.272,29 per il 2031 +45.096.327,71 per il 2032 +37.558.527,71 per il 2033 +33.988.427,71 per il 2034 -13.046.872,29 per il 2035 +4.807.902,86 per il 2036 -18.679.600,00 per il 2037 -19.399.400,00 per il 2038 -20.162.300,00 per il 2039 -20.971.100,00 per il 2040 -21.828.300,00 per il 2041 -22.737.000,00 per il 2042
11.01	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 806930 - 807100 - 807531 - 807600)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	31.388.000,00 57.821.320,00 +26.433.320,00	23.838.000,00 21.920.000,00 -1.918.000,00	1.250.000,00 13.490.000,00 +12.240.000,00	
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807961 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808246 - 808248)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	9.143.500,00 15.558.500,00 +6.415.000,00	7.255.000,00 12.255.000,00 +5.000.000,00	70.000,00 1.350.000,00 +1.280.000,00	
12.01	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015 - 402040 - 403100)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	13.742.428,00 15.072.428,00 +1.330.000,00	13.248.928,00 13.798.928,00 +550.000,00	183.928,00 13.798.928,00 +13.615.000,00	
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402041 - 402045 - 402047 - 402054 - 402200 - 402205 - 402213 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	52.272.781,88 52.372.781,88 +100.000,00	47.500.350,00 48.400.350,00 +900.000,00	0,00 48.400.350,00 +48.400.350,00	
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500 - 402042 - 402053)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	86.543.622,64 90.048.622,64 +3.505.000,00	86.160.000,00 89.460.000,00 +3.300.000,00	0,00 89.460.000,00 +89.460.000,00	
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402048 - 402050 - 402051 - 402052 - 402055 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 402610 - 402612 - 404070 - 404075 - 404100 - 404300 - 404302 - 404304)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	22.742.919,14 27.349.219,14 +4.606.300,00	14.311.905,00 15.385.119,71 +1.073.214,71	2.253.215,00 12.275.469,70 +10.022.254,70	

- 29 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	NOTE
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402606 - 402607 - 402608 - 402609 - 402614 - 402616 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404205 - 404207)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	116.889.733,60 138.937.903,94 +22.048.170,34	116.208.500,00 139.055.000,00 +22.846.500,00	6.400.000,00 138.855.000,00 +132.455.000,00	-1.000.000,00 per il 2029
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 401002 - 401003 - 401030 - 401031 - 401035 - 402043 - 402044 - 402402 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	6.470.000,00 7.080.000,00 +610.000,00	5.780.000,00 5.895.000,00 +115.000,00	9.091.950,00 9.896.950,00 +805.000,00	
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.704.000,00 4.314.000,00 +610.000,00	2.654.000,00 4.314.000,00 +1.660.000,00	0,00 3.814.000,00 +3.814.000,00	
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 441156 - 441157 - 441275 - 442000)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.401.866.455,44 1.478.586.559,44 +76.720.104,00	1.396.727.157,00 1.448.347.261,00 +51.620.104,00	6.100.000,00 1.438.389.461,00 +1.432.289.461,00	
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA (CAP. 441040 - 441250)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	19.860.000,00 19.860.000,00 0	19.860.000,00 19.860.000,00 0	0,00 19.860.000,00 +19.860.000,00	
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444005 - 444100 - 444110 - 444112 - 444230 - 445000 - 445005 - 445100)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	37.118.877,28 475.124.697,28 +438.005.820,00	56.969.180,00 30.175.000,00 -26.794.180,00	45.494.180,00 18.594.180,00 -26.900.000,00	+34.000.000,00 per il 2029 +9.900.000,00 per il 2030 -113.459.820,00 per il 2035 +119.650.180,00 per il 2036
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612755 - 612756 - 612758 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612820 - 612822 - 612823 - 612855 - 612860 - 612861 - 612862 - 612865 - 612870 - 612875 - 612876 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615606 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615612 - 615613 - 615615 - 615616 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 617400 - 617475 - 617476 - 617477 - 617480 - 617482)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	73.845.420,52 154.483.723,09 +80.638.302,57	27.113.430,33 26.321.103,23 -792.327,10	15.518.712,87 18.512.712,87 +2.994.000,00	+4.425.000,00 per il 2028 +9.224.000,00 per il 2029 +4.000.000,00 per il 2030 +4.000.000,00 per il 2031 +4.000.000,00 per il 2032 +4.000.000,00 per il 2033 +2.000.000,00 per il 2034 +6.310.164,00 per il 2035 +6.310.164,00 per il 2036
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	<i>GLIA'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.840.000,00 7.160.000,00 +2.320.000,00	4.216.500,00 4.216.500,00 0	0,00 2.716.500,00 +2.716.500,00	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	NOTE
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317160 - 317700)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	110.640.559,15 140.285.559,15 +29.645.000,00	106.597.925,93 132.195.925,93 +25.598.000,00	49.332.526,00 118.611.126,00 +69.278.600,00	+13.690.000,00 per il 2028 +1.700.000,00 per il 2029
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 207200 - 612872 - 615150 - 615415 - 615416 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747515 - 747516 - 747517 - 747518 - 747519 - 747520)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	10.328.817,74 10.508.817,74 +180.000,00	10.308.817,74 10.308.817,74 0	5.608.817,74 9.308.817,74 +3.700.000,00	
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	470.000,00 320.000,00 -150.000,00	470.000,00 320.000,00 -150.000,00	0,00 320.000,00 +320.000,00	
15.02	Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256825 - 256830 - 256831 - 256832 - 256834 - 256836 - 256838 - 256840 - 256842 - 256844 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	7.318.449,00 7.618.449,00 +300.000,00	5.074.500,00 5.224.500,00 +150.000,00	213.000,00 213.000,00 0	
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408002 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408018 - 408019 - 408021 - 408030 - 408031 - 408032 - 408034 - 408036 - 408050 - 408550 - 618030)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	81.515.000,00 86.715.000,00 +5.200.000,00	67.130.000,00 70.850.000,00 +3.720.000,00	130.000,00 68.820.000,00 +68.690.000,00	+47.600.000,00 per il 2028
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500502 - 500550 - 500551 - 500553 - 500555 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 500911 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503305 - 506000 - 506030 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 506165 - 507000 - 507002 - 507010 - 507030 - 507050 - 507052 - 507060 - 507070 - 507071 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	28.598.472,52 48.794.411,92 +20.195.939,40	19.547.623,00 23.546.356,60 +3.998.733,60	7.729.720,00 17.044.408,00 +9.314.688,00	
16.02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	700.000,00 1.436.000,00 +736.000,00	700.000,00 700.000,00 0	0,00 700.000,00 +700.000,00	
	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	NOTE
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202101 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 202116 - 203000 - 203001 - 203004 - 203006 - 203007 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205310 - 205320 - 205350 - 205360 - 205365 - 205465 - 205560 - 205581 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 908460 - 908465)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	561.699.374,47 771.139.233,94 +209.439.859,47	553.820.406,36 587.268.622,59 +33.448.216,23	32.225.195,52 623.587.985,21 +591.362.789,69	+9.125.000,00 fino al 2034 +19.944.296,53 per il 2035 +31.497.939,77 per il 2036
19.01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 152165 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 407051 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.716.000,00 4.781.000,00 +65.000,00	2.860.000,00 3.126.000,00 +266.000,00	0,00 2.340.000,00 +2.340.000,00	
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908236 - 908237 - 908244 - 908246 - 908250 - 908253)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.348.320,68 2.948.320,68 +600.000,00	1.306.826,40 1.896.826,40 +590.000,00	766.196,00 1.146.196,00 +380.000,00	+490.000,00 per il 2028 +230.000,00 per il 2029
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			1.054.131.440,97	188.830.353,03	3.060.404.023,46	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-45.320.610,55	-79.708.995,34	-65.300.000,00	

- 32 -

Tabella B
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2025-2027
 (articolo 37)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
<u>1. Oneri complessivi da coprire:</u>			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	1.054.131	188.830	3.060.404
Articolo 37 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	1.054.131	188.830	3.060.404
MINORI ENTRATE	52.005	1.205	5
Articolo 1 - Disposizioni in materia di IRAP	52.000		
Articolo 2 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF		1.200	
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica provinciale	5	5	5
TOTALE ONERI DA COPRIRE	1.106.136	190.035	3.060.409

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
<u>2. Mezzi di copertura:</u>			
RIDUZIONI DI SPESE	45.321	79.709	65.300
Articolo 37 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	45.321	79.709	65.300
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	1.060.815	110.326	2.995.109
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	1.106.136	190.035	3.060.409

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

Tabella C: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 38)

N.	Estremi Atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
1	Determinazione del Dirigente dell'Agenzia per le opere pubbliche n. 9691 di data 09/09/2024	Spesa per percorso ciclopedonale	776,38	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno di imputazione 2024
2	Determinazione del Dirigente del Dipartimento Enti locali, agricoltura, ambiente e cooperazione n. 11161 di data 16/10/2024	Spesa per attività educative	150,00	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-005 Anno di imputazione 2024
3	Determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzione di sistema n. 11363 di data 22/10/2024	Spesa per applicativo informatico	5.490,00	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Capitolo di bilancio 255400 Anno di imputazione 2024
4	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione stade n.11527 di data 24/10/2024	Spesa per sgombero neve	3.157,73	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2024
5	Determinazione del Dirigente del Servizio gestione stade n.11528 di data 24/10/2024	Spesa per manutenzione ordinaria strade	732,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2024
6	Determinazione del Dirigente dell'Agenzia per le opere pubbliche n. 11733 di data 30/10/2024	Spesa per sottopasso ciclopedonale	79.496,46	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno di imputazione 2024
7	Determinazione del Dirigente dell'Umse per le opere stradali minori n. 11743 di data 30/10/2024	Spesa per monitoraggio traffico	948.650,39	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743000-005 Anno di imputazione 2024 e 2025

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
- b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
- c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multipianta verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del

1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.

6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i sette successivi~~ **e per gli otto successivi** le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i tre successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;
- b) *omissis (abrogata)*
- c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

9 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 ~~e per i tre successivi~~ **e per i quattro successivi** l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dell'1,5 per cento per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.

11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i~~

~~sette successivi e per gli otto successivi~~ le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.

11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

12. *omissis*

13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.

14 bis. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

2 bis. Per gli anni d'imposta 2022 e 2023, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 25.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 25.000 euro.

2 ter. *omissis (abrogato)*

2 quater. ~~Per gli anni d'imposta 2024 e 2025~~ **Per l'anno d'imposta 2024**, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore

a 30.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. Questa deduzione non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro.

2 quinquies. Per l'anno d'imposta 2025, sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le seguenti deduzioni dalla base imponibile:

- a) ai soggetti passivi senza figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 27.000 euro, una deduzione dalla base imponibile di 27.000 euro. La deduzione non spetta ai soggetti passivi senza figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 27.000 euro;
- b) ai soggetti passivi con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 30.000 euro, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. La deduzione non spetta ai soggetti passivi con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro.

2 sexies. Per l'anno d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 50.000 euro spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 246 euro, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, per ogni figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

3 bis. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024 e 2025 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 50.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Istituzione della tassa automobilistica provinciale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di

settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esenzioni e di sospensioni, e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo.

3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.

3 ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento.

3 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione è assunto dalla Provincia.

4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013.

5 bis. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

5 ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

5 quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

5 quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

5 sexies. Non si applicano i commi da 43 a 48 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativi all'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso.

5 septies. I commi da 5 bis a 5 sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022.

6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

6 ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.

6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

- a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;
- b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6 quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo.

6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo, storico Federazione motociclistica italiana, registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.

6 septies. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2017, il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non si procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017.

6 octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa

automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

- a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi;
- b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;
- c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi;
- d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi.

6 nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6 decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6 undecies. I commi da 6 octies a 6 decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022.

6 duodecies. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'esenzione quinquennale prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 si applica anche in caso di prima immatricolazione estera. L'esenzione opera limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata nella competenza tributaria della Provincia e il termine del periodo di esenzione decorrente dalla data di prima immatricolazione.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D."

Nota all'articolo 4

- Gli articoli 8 e 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

- d) *omissis (abrogata)*
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ~~2023 e 2024~~ **2023, 2024 e 2025**, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e ter 1) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);
- e quater) per i soli periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per gli interi periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, oppure dalla data prevista dal comune;
- e quinquies) per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;
- e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;
- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;
- g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della

- destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;
- g) quater) a partire dal periodo d'imposta 2024, stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al comune per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il comune stabilisce le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione;
- h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ~~2023 e 2024~~ **2023, 2024 e 2025** la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ~~2023 e 2024~~ **2023, 2024 e 2025**, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

- a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ~~2023 e 2024~~ **2023, 2024 e 2025**, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;
- b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ~~2023 e 2024~~ **2023, 2024 e 2025**, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ~~2023 e 2024~~ **2023, 2024 e 2025**, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ~~2023 e 2024~~ **2023, 2024 e 2025**, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo

periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. *omissis (abrogato)*

7 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale."

Nota all'articolo 6

- Gli articoli 13 e 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificati dall'articolo 4 del disegno di legge n. 45 e dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 13

Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia

01. *omissis (abrogato)*

02. *omissis (abrogato)*

03. *omissis (abrogato)*

04. *omissis (abrogato)*

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13 bis per i servizi pubblici a rete di interesse economico, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:

- a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;
- b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

- a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
- b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.

2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno, il **consiglio di amministrazione** e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

3. I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia.

4. I servizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:

- a) direttamente;
- b) mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;
- d) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
- e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale.

6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
- b) ciclo dei rifiuti;
- c) *omissis (abrogata)*
- d) trasporto pubblico locale;
- e) distribuzione dell'energia.

6 bis. *omissis (abrogato)*

6 ter. *omissis (abrogato)*

7. L'intesa prevista dal comma 6 può individuare, tra l'altro:

- a) le funzioni, i compiti e le attività da riservare ai singoli comuni o alle singole comunità o i principi e i criteri che regolano l'allocazione delle funzioni, dei compiti e delle attività relative al servizio pubblico tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti; in tale ultimo caso la concreta allocazione è definita con convenzione;
- b) le modalità per l'esercizio integrato delle funzioni amministrative e di governo, con particolare riguardo all'integrazione delle diverse fasi del servizio, se attribuite a soggetti diversi;
- c) le modalità di coordinamento tra Provincia, comunità e comuni nella definizione degli obiettivi e nell'esercizio delle funzioni e delle attività di loro competenza;
- d) le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture comuni a più ambiti territoriali;
- e) ogni altra misura di regolazione dei rapporti fra i diversi soggetti istituzionali.

7 bis. *omissis (abrogato)*

8. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 15 del 2005, in scadenza, sono prorogate, su richiesta del comune o della comunità interessati. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all'ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 marzo 2024 su richiesta del comune o della comunità interessati, in considerazione del processo di riorganizzazione istituzionale relativa alla funzione dell'edilizia pubblica e sovvenzionata prevista nell'ambito della revisione della presente legge, e successivamente prorogate, salva diversa volontà dei comuni o delle

comunità interessate, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

9. Le norme di quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia.

Art. 13 bis

Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:

- a) trasporto pubblico locale extraurbano;
- b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;
- c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla Provincia.

5. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. **La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.**

5 bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta

provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed ~~entro i successivi tre mesi~~ **entro i successivi quarantacinque giorni** è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.

5 ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l'ente di governo dell'ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, ~~l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento~~ **l'ente di governo dell'ambito decide in merito all'organizzazione** del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. In materia di discariche si applica l'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l'omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis, per i servizi pubblici a rete d'interesse economico l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 dicembre 2024~~ **31 dicembre 2025**; decorsi inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. I servizi pubblici a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro un termine definito contestualmente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque non oltre il ~~31 luglio 2025~~ **31 luglio 2026**.

7 bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 luglio 2025~~ **31 luglio 2026**. Decorso inutilmente tale termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2025~~ **31 dicembre 2026**.

8. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

9. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 13.

Nota all'articolo 7

- L'articolo 22 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 - e cioè della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale) - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22***Formazione e aggiornamento professionale***

1. La Provincia promuove l'organizzazione di corsi di preparazione ai concorsi per l'assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale.

2. La Provincia promuove altresì l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione finalizzati ad assicurare il mantenimento e l'incremento del livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia locale.

3. I corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione possono essere organizzati direttamente dalla Provincia, dai comuni singoli o associati, dai loro organismi rappresentativi ed in particolare dal consorzio dei comuni trentini ovvero da strutture convenzionate, compresa l'associazione professionale polizia locale d'Italia (ANVU), con la partecipazione finanziaria della Provincia.

3 bis. La Provincia può, inoltre, finanziare progetti di formazione del personale addetto al servizio di polizia locale, elaborati in coerenza con le linee guida predisposte dal comitato tecnico di polizia locale o proposti dal medesimo, organizzati dai comuni avvalendosi del Consorzio dei comuni trentini. L'entità delle risorse finanziarie destinate alla formazione del personale di polizia locale può essere definita nell'ambito del protocollo di finanza locale.

4. La partecipazione con profitto ai corsi di preparazione ai concorsi previsti dal comma 1 è titolo valutabile e può costituire requisito per l'accesso nei concorsi da bandire per il reclutamento del personale adibito alle funzioni di polizia locale."

Nota all'articolo 8

- Gli articoli 2, 5 e 6 della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2***Iniziative per la valorizzazione dell'autonomia***

1. La Provincia promuove iniziative di studio e di approfondimento storico, culturale e giuridico sulla storia dell'autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei costumi e delle tradizioni della comunità trentina, delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell'autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

2. La Provincia cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in relazione alla valorizzazione dell'autonomia, in particolare nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

2 bis. La Provincia, per il tramite dell'assessorato competente in materia di promozione della conoscenza dell'autonomia, coordina le iniziative per la valorizzazione dell'autonomia previste da quest'articolo avvalendosi delle strutture provinciali e degli enti strumentali competenti, al fine di garantire un'offerta organica e orientata alla crescita generale della percezione dell'istituzione e di accrescere il ruolo della Provincia quale punto di riferimento per la definizione delle politiche di autogoverno dei territori. Sono fatte salve le iniziative realizzate dal Consiglio provinciale.

2 ter. Per le finalità di quest'articolo la Provincia realizza progetti e iniziative per la valorizzazione e la diffusione dei valori e dei simboli dell'autonomia o sostiene la realizzazione dei progetti e iniziative medesimi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri, modalità e condizioni per l'applicazione di questo comma. Le misure previste da questo comma si cumulano con altri interventi realizzati in base alla normativa provinciale di settore.

Art. 5
Bandiera della Provincia

1. La bandiera della Provincia è formata da un drappo di forma rettangolare ed è composta da tre strisce orizzontali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza; i colori sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988.

2 bis. La bandiera, nella sua versione verticale, è lunga un quarto della sua altezza ed è composta da tre strisce verticali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma raffigurato verticalmente.

3. La Provincia fornisce gratuitamente la bandiera agli enti tenuti ad esporla secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 6
Esposizione della bandiera

1. La bandiera della Provincia è esposta all'esterno delle sedi della Provincia, del Consiglio provinciale, dei comuni e delle comunità nonché negli altri luoghi previsti nel regolamento di esecuzione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).

2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità per l'esposizione della bandiera, anche in segno di lutto, i giorni e le occasioni, oltre alla giornata dell'autonomia, nei quali la bandiera è esposta; il regolamento individua inoltre gli enti od organismi pubblici tenuti ad esporre la bandiera della Provincia.

2 bis. La Provincia favorisce l'esposizione della bandiera della Provincia all'esterno di rifugi, musei provinciali, cimiteri monumentali della Prima guerra mondiale e altri luoghi legati alla memoria della Prima Guerra mondiale, individuati dal regolamento. Il regolamento definisce anche i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

3. L'esposizione della bandiera provinciale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose."

Nota all'articolo 9

- Gli articoli 6 e 8 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 6

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

~~1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:~~

- ~~a) per l'anno 2024 in 263.389.219 euro;~~
~~b) per l'anno 2025 in 266.252.000 euro;~~
~~c) per l'anno 2026 in 266.252.000 euro.~~

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2025 in 267.252.000 euro;**
b) per l'anno 2026 in 266.752.000 euro;

c) per l'anno 2027 in 263.752.000 euro.

~~2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:~~

- ~~a) per l'anno 2024 in 587.185.600 euro;~~
- ~~b) per l'anno 2025 in 585.624.000 euro;~~
- ~~c) per l'anno 2026 in 584.749.000 euro.~~

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

- a) per l'anno 2025 in 588.663.300 euro;**
- b) per l'anno 2026 in 587.788.300 euro;**
- c) per l'anno 2027 in 587.788.300 euro.**

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 1 e 2, a decorrere dal 2025 la Giunta provinciale può istituire un fondo da destinare alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente, entro un tetto massimo pari al 1 per cento dei predetti limiti di spesa.

5. Per il perseguimento delle finalità del comma 4, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, e per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Giunta provinciale formula direttive nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi provinciali che disciplinano i relativi enti. Con riferimento agli enti locali, le modalità per il perseguimento delle finalità previste dal comma 4 sono definite previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

6. Per le finalità dei commi 4 e 5 la Giunta provinciale può destinare specifiche risorse nell'ambito di quanto stanziato con legge provinciale per i rinnovi contrattuali.

7. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC).

8. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

9. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

10. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

~~11. Quest'articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2024. A decorrere dalla stessa data~~ **A decorrere dal 1° gennaio 2024** sono abrogati l'articolo 11 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa) della legge provinciale n. 22 del 2021 e l'articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola.

Art. 8

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2025-2027

1. Per la contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2025-2027, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, ~~è autorizzata la spesa di 39.100.000 euro per l'anno 2025, di 79.000.000 euro per l'anno 2026 e di 119.700.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Questa spesa è incrementata di 2.500.000 euro annua decorrenza dal 2025~~ **è autorizzata la spesa di 43.600.000 euro per l'anno 2025, di 83.500.000 euro per l'anno 2026 e di 124.200.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Questa spesa è incrementata di 5.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 6.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, da destinare al personale del comparto sanitario secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

1 bis. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di ulteriori 2.000.000 di euro da destinare al comparto sanitario-area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie; con le direttive di cui al comma 1 la Provincia impartisce all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale indicazioni per destinare tali risorse all'implementazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali nonché all'attrattività dei medesimi dirigenti presso il sistema sanitario provinciale. Per gli anni successivi, alla copertura della spesa si provvede nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione degli oneri derivanti dalle prestazioni dei medici con incarico in libera professione sostenuti per le medesime finalità.

2. Il riparto della spesa prevista dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I trasferimenti delle risorse previste dal comma 1 **e dal comma 1 bis** agli enti diversi dalla Provincia sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

4. La spesa prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 41.600.000 euro per l'anno 2025 e con 81.500.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 122.200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022 - 2024 e per i nuovi ordinamenti professionali

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2022 - 2024, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge

sul personale della Provincia 1997), nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato per i fini di cui all'articolo 12, comma 6 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in euro 102.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'importo indicato nel comma 1 è al netto delle risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022 - 2024, previste dall'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 nonché delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 20.669.500 euro per l'anno 2024 e di 22.461.500 euro dall'anno 2025. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5. Il predetto onere è ulteriormente incrementato di 333.000 euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 nonché di 833.000 euro per l'anno 2024 e di 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale del comparto sanitario.

2 ter. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 8.320.000 euro per l'anno 2025 e di 4.820.000 euro dall'anno 2026. Per il riparto e il trasferimento delle risorse previste da questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5.

3. Per le finalità dell'articolo 66, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il finanziamento del trattamento economico accessorio, con riferimento al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della medesima legge, è autorizzata a decorrere dal 2024 la spesa di 17 milioni di euro.

4. Il riparto delle risorse previste dai commi 1 e 3 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1 e 3, sono effettuati in favore dei relativi bilanci con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997, inserito dall'articolo 5 della presente legge, i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

6. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 22 del 2021 è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

7. Per i fini dei commi 1 e 3, con l'allegato C è stanziata la spesa di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 119 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali."

Nota all'articolo 11

- Gli articoli 29 e 48 bis della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 29

Uffici e qualifica di direttore

01. Gli uffici costituiscono strutture non dirigenziali, anche decentrate, e sono individuati dalla Giunta provinciale, su proposta dei dirigenti generali, per l'esercizio di attività amministrative oggettivamente definite e per fornire supporto all'esercizio delle

funzioni delle strutture dirigenziali di riferimento, tra cui la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti previsti dall'articolo 417 bis, primo comma, del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Gli uffici sono rappresentati nell'atto organizzativo quali articolazioni delle strutture organizzative complesse, semplici o di missione in cui sono incardinati.

1. È istituita la qualifica di direttore.
2. I direttori sono preposti agli uffici o ad incarichi speciali.
3. I direttori sono responsabili del buon andamento e del corretto espletamento delle attività direttamente affidate e del raggiungimento degli obiettivi. Annualmente presentano al dirigente della struttura di assegnazione una relazione sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulle misure da adottare al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività stessa.

4. La valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata con le modalità e la periodicità definite dall'articolo 19. Si applica quanto previsto dall'articolo 19, commi 5 e 7, in quanto compatibili.

~~4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il numero massimo complessivo dei direttori cui sono attribuiti gli incarichi disciplinati da questo titolo anche tenuto conto degli incarichi da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia e dei direttori, che alla data dell'entrata in vigore di questo comma sono messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 o di altri soggetti, che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, è di 278. Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento.~~

4 bis. Il numero massimo degli uffici e degli incarichi speciali disciplinati da questo titolo è di 278. Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientra nella Provincia stessa, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero con contestuale costituzione di un ulteriore ufficio o incarico, salvo successivo progressivo riassorbimento. Anche per il personale in soprannumero ai sensi degli articoli 15 bis, comma 5, e 21, comma 5, è costituito un ulteriore ufficio o incarico, salvo successivo progressivo riassorbimento.

4 ter. Per l'assunzione di incarichi presso enti pubblici strumentali e associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, la Giunta provinciale può concedere ai direttori un'aspettativa non retribuita per non più di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il periodo di aspettativa non è utile presso la Provincia ad alcun fine.

Art. 48 bis

Disposizioni in materia di controlli relativi all'assenza per malattia

1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari d'ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d'ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità organizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione dei dati - anche riferiti alla diagnosi - all'azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.

1 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per particolari esigenze organizzative, può richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere gli accertamenti previsti dal comma 1, alle condizioni previste da apposito accordo."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 - e cioè della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini) - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16***Consigliera di parità nel lavoro***

1. Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è istituita la consigliera di parità nel lavoro. La consigliera è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, previo esperimento di una procedura selettiva per titoli e colloquio attitudinale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di comprovata competenza ed esperienza specifica in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. La procedura è avviata entro l'ultimo trimestre dell'incarico della consigliera e a seguito dell'espletamento di tale procedura selettiva l'ufficio di presidenza del Consiglio nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata/o viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento.

1 bis. Su proposta della consigliera di parità, l'ufficio di presidenza può attribuire alla viceconsigliera il compito di coadiuvare la consigliera nelle sue attività, con particolare riguardo a quelle richieste ai sensi del comma 3 bis. In tal caso la viceconsigliera opera sotto il coordinamento della consigliera.

2. La consigliera e la viceconsigliera durano in carica cinque anni a decorrere dalla nomina e continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino alla nomina della nuova consigliera e viceconsigliera. La consigliera e la viceconsigliera possono essere nominate per un massimo di tre volte.

3. La consigliera svolge attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. In particolare spetta alla consigliera:

- a) individuare le situazioni di squilibrio di genere nel lavoro;
- b) svolgere consulenza per le/i lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali;
- c) promuovere progetti di azioni positive, anche indicando le possibili fonti di finanziamento;
- d) predisporre una relazione accompagnatoria al documento degli interventi di politica del lavoro proposto dalla commissione provinciale per l'impiego, istituita dall'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), alla Giunta provinciale, che dia conto anche della sua coerenza rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità;
- e) promuovere la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- f) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
- g) promuovere la diffusione della conoscenza e lo scambio di buone prassi nonché svolgere attività di informazione e formazione culturale in tema di pari opportunità e di non discriminazione di genere;
- h) partecipare in qualità di componente alla commissione provinciale per l'impiego;
- i) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro;
- j) esercitare la facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing.

4. La consigliera può richiedere supporto all'osservatorio del mercato del lavoro istituito dall'articolo 3 della legge provinciale sul lavoro per l'acquisizione nei luoghi di lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato

delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione di rapporto di lavoro, e ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. In caso di mancata collaborazione da parte dei datori di lavoro, per assumere le informazioni, la consigliera può richiedere il supporto della struttura provinciale competente in materia di vigilanza sul lavoro.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera trasmette al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Entro il 30 settembre di ogni anno la consigliera trasmette all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo in relazione alle funzioni e iniziative previste da questo articolo.

6. Ai sensi della vigente normativa nazionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la consigliera è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.

6 bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la consigliera può avvalersi di personale comandato dalla Provincia, da enti strumentali pubblici della Provincia o da altri enti pubblici.

7. Alla consigliera **e viceconsigliera** di parità spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali. Alla consigliera spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. L'ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la sostituzione della consigliera da parte della viceconsigliera ai sensi del comma 1. **Al di fuori dei casi in cui sono erogati compensi per la sostituzione della consigliera, in relazione a quanto previsto dal comma 1 bis l'ufficio di presidenza può attribuire alla viceconsigliera un'indennità lorda fino a un massimo pari alla metà dell'indennità lorda percepita dalla consigliera. Se è nominata consigliera una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza. (soppresse)**

7 bis. Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale l'indennità e i rimborsi spese previsti per la consigliera **e viceconsigliera**, nonché le spese relative allo svolgimento delle funzioni. Nei limiti dello stanziamento previsto dal bilancio del Consiglio provinciale e tenendo conto della proposta di programma di spesa di cui al comma 5, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal Presidente del Consiglio. Si applicano le disposizioni in materia di contabilità del Consiglio provinciale.

7 ter. I rapporti tra Consiglio provinciale e consigliera in ordine al trattamento dei dati personali acquisiti dalla consigliera nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi compiti di interesse pubblico e trattati e conservati per le medesime finalità dalle strutture consiliari, sono regolati da apposito accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, che individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 13 della legge provinciale sull'Europa 2015 - e cioè della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), oppure fra persone estranee all'amministrazione di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. E' assunto mediante

contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore d'ufficio. Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente.

2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea di idonee professionalità, la Provincia ~~può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto~~ **può reclutare personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, entro i limiti del fabbisogno di personale determinato ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Tale personale è assunto** previo colloquio ed esame curriculare finalizzato alla verifica dell'esperienza acquisita e delle attitudini richieste, compresa la conoscenza delle lingue straniere; a esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per il personale di categoria D, livello base, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito. L'individuazione di queste figure professionali può essere affidata anche a società specializzate nella ricerca e selezione di personale.

3. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i rapporti con l'Unione europea; a tal fine la Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN)."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 3 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Disposizioni straordinarie per le risorse umane

1. La Giunta provinciale approva un piano delle risorse umane necessarie per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il piano è aggiornato annualmente e riporta lo stato di attuazione delle azioni intraprese.

2. Alle eventuali assunzioni di personale effettuate per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 la Provincia provvede con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 63, commi 1 e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

3. La Giunta provinciale individua la struttura provinciale competente per il coordinamento delle attività e delle funzioni che competono alla Provincia.

3 bis. Al fine di garantire l'efficace organizzazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, anche assicurando un adeguato presidio sanitario nei territori coinvolti, la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono autorizzare il proprio personale, anche con qualifica dirigenziale, ad assumere impieghi o incarichi professionali affidati dalla fondazione "Milano Cortina 2026", ai sensi dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 e dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), in deroga ai limiti retributivi e temporali previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni organizzative."

Nota all'articolo 18

- Gli articoli 95 e 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 95

Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di

tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente linguistico nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

2.1. Per i concorsi relativi al personale di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 84, comma 4 bis 1.

2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale docente ai sensi del comma 1 e del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso.

2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale. **Per l'accesso all'insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni formative provinciali nelle aree disciplinari che prevedono più titoli di accesso o classi di concorso, ove non sia definita la scelta su una determinata classe di insegnamento, nel rispetto di quanto deliberato dal collegio docenti in relazione alla programmazione didattica, l'individuazione dei docenti avviene mediante lo scorrimento di una graduatoria unificata, secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti nelle diverse graduatorie, al fine della copertura dei fabbisogni.**

2 quater. Per garantire continuità nell'attività amministrativo-contabile relativa ai progetti - finanziati, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, i relativi dirigenti possono rinnovare, se risulta disponibile il medesimo posto e per un massimo di ulteriori due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo ha ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante, a condizione che il dipendente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da quest'articolo o altri canali di reclutamento previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbro si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

4 ter. *omissis (abrogato)*

Art. 97

Disposizioni particolari per i docenti della scola ladina de Fascia

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della scola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina nonché dell'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta specializzazione così come previsti al comma 2 ter,

dell'articolo 41 iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).

2. Le disposizioni relative alla precedenza assoluta previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993 si applicano per la compilazione di tutte le graduatorie del personale docente della scuola a carattere statale, comprese le graduatorie relative all'individuazione del personale soprannumerario. **A tal fine, per il personale soprannumerario e per il personale trasferito, il requisito della conoscenza della lingua e della cultura ladina è quello accertato in base alla normativa vigente al momento dell'assunzione a tempo indeterminato.**

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono effettuate dal sorastant tenendo conto delle graduatorie interne d'istituto e nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4. Il personale docente che per l'assunzione, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo si avvale dell'articolo 2, commi 3 e 4 bis, del decreto legislativo n. 592 del 1993, utilizza il ladino quale lingua d'insegnamento secondo le modalità stabilite dal progetto d'istituto.

4 bis. Il personale insegnante a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 97, sino alla istituzione di una specifica classe di concorso, qualora richiesto, è tenuto ad insegnare la lingua e la cultura ladina secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993 o ad usare tale lingua nell'insegnamento della materia della sua classe di concorso.

5. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del decreto legislativo n. 592 del 1993 sono tenuti alla permanenza per un quinquennio sui posti della scuola ladina de Fascia, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, salvo il caso di soprannumerarietà. Detto obbligo comporta il divieto di richiedere l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica. Nel suddetto quinquennio è salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione con obbligo di scelta della sede presso la scuola ladina de Fascia e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 48

Finanziamenti della Provincia

1. La Provincia assegna finanziamenti alle scuole equiparate fino alla concorrenza della spesa ammissibile per:

- a) le spese per il personale;
- b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio di mensa degli alunni di disagiate condizioni economiche di famiglia, nonché per l'ammissione agevolata del personale addetto alla scuola determinate con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 20;
- c) le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole, quelle per la prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, quelle per il miglioramento dell'efficienza del servizio e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione;
- d) le spese per materiale didattico, le spese di manutenzione e conservazione di arredi e di attrezzature nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis;

e) le spese generali di funzionamento della scuola.

2. I finanziamenti relativi alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'articolo 46, in misura corrispondente al trattamento economico spettante al corrispondente personale delle scuole provinciali dell'infanzia, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di indennità di fine servizio e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli eventuali oneri derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro. La spesa ammissibile di cui alla lettera b) del comma 1 è pari all'ammontare del costo effettivamente sostenuto dal gestore della scuola. La spesa ammissibile per le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinata sulla base di parametri generali, stabiliti con il piano annuale di cui all'articolo 54, commisurati ai costi di gestione delle scuole provinciali dell'infanzia.

2 bis. Per l'anno scolastico 2008-2009 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è quantificato in misura pari a euro 5.124.418,47. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 e fino all'anno scolastico 2012-2013 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente rivalutato, per una quota definita dal piano annuale in misura non superiore al 65 per cento, sulla base del tasso medio di incremento del costo del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell'infanzia provinciale, e per la restante quota in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il finanziamento previsto da questo comma e dal comma 2 ter è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate in base al numero di sezioni attivate ad inizio anno scolastico dal piano annuale previsto dall'articolo 54 ed è ridotto nella misura del 5 per cento per quelle scuole che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7. Inoltre la Giunta provinciale, nell'ambito del piano annuale previsto dall'articolo 54, può costituire un fondo aggiuntivo per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio, afferenti le attività di cui al comma 1, lettera c).

2 ter. A partire dall'anno scolastico 2013-2014 e per i successivi quattro anni scolastici, il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente ridotto annualmente di una quota fissata dalla Giunta provinciale, in grado di garantire, al termine del quinquennio, un risparmio di spesa in linea con gli obiettivi previsti dal piano di miglioramento della Provincia di cui all'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). Al fine di rendere più efficaci e condivisi gli interventi previsti da questo comma, la Giunta provinciale istituisce un tavolo tecnico con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell'attuazione degli stessi. Le deliberazioni attuative di questo comma sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2 quater. Per l'anno scolastico 2017-2018 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, è aumentato in misura pari a 260.000 euro, per tener conto dell'incremento del costo del personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale conseguente al rinnovo contrattuale 2016-2018. Ai medesimi fini, dall'anno scolastico 2018-2019 il finanziamento delle spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato in misura pari al finanziamento riconosciuto per l'anno scolastico 2016-2017 in applicazione del comma 2 ter e incrementato di 200.000 euro; tale finanziamento è incrementato di 300.000 euro per l'anno scolastico 2023-2024 e di 100.000 euro a partire dall'anno scolastico 2024-2025.

2 quinquies. Il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, è aumentato di 85.000 euro una tantum per il solo anno scolastico 2023-2024. A partire dall'anno scolastico 2024-2025, il finanziamento è aumentato di 35.000 euro all'anno ~~nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 167.000 euro~~ **nonché una tantum, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 622.000 euro.**

3. Il finanziamento provinciale sarà corrispondentemente diminuito dell'ammontare degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 nonché delle altre entrate

patrimoniali della scuola valutate al netto degli oneri per la gestione del patrimonio e per il funzionamento della scuola.

4. La Giunta provinciale assegna i suddetti finanziamenti secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54 ai gestori delle scuole equiparate, distinguendo le quote per ciascuna spesa di cui al comma 1.

5. L'erogazione ai gestori delle scuole equiparate dei finanziamenti assegnati è disposta mediante versamento degli stessi sui conti correnti di cui all'articolo 49, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni relativi a periodi stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. A tal fine i gestori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi al fabbisogno periodico di cassa diviso per capitoli di spesa.

7. La Giunta provinciale può altresì concedere alle scuole equiparate finanziamenti per l'acquisto ed il rinnovo di arredi ed attrezzature, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, a valere sul fondo previsto dall'articolo 54 bis. I finanziamenti relativi a tali spese sono assegnati previo impegno da parte del gestore a tenere apposito inventario dei beni acquistati con il finanziamento provinciale e a cedere a titolo gratuito, su richiesta della Provincia, ai comprensori o ad altre scuole equiparate i beni medesimi, per le necessità delle scuole dell'infanzia, in caso di cessazione dell'attività.

8. Su richiesta dei gestori di scuole equiparate che provvedono ai compiti di cui alla lettera c) del comma 1 attraverso associazioni comprendenti almeno trenta sezioni, la relativa quota di finanziamento è erogata direttamente alle associazioni da essi indicate, con le modalità di cui al comma 5."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

1. Nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente e tenuto conto del trend demografico nel triennio successivo all'entrata in vigore di quest'articolo, gli enti locali, anche al fine di ridurre il ricorso a contratti a termine e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, ~~fino al 31 agosto 2024~~ **fino al 31 agosto 2025**, assumere a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato presso l'ente locale della Provincia che procede all'assunzione;
- b) abbia maturato al 31 dicembre 2022, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.

3. Gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 2, fino alla loro conclusione."

Nota all'articolo 22

- Gli articoli 8 bis e 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 8 bis***Misure per la natalità***

1. La Provincia, al fine di perseguire e promuovere le azioni del sistema integrato delle politiche familiari previsto dall'articolo 2, comma 2, approva un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per contrastare il calo demografico e per favorire l'integrazione sociale e il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo previsti dall'Assemblea generale delle Nazioni unite.

2. Il piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, approvato con deliberazione della Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, è finalizzato a:

- a) modulare misure di sostegno al reddito rivolte alle famiglie, promuovendo forme di premialità variabili in funzione del numero dei figli, della territorialità e della permanenza sul territorio;
- b) facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro in una logica di continua innovazione, per sostenere l'occupazione femminile, la residenza sui territori e i consumi;
- c) sviluppare il sistema trentino qualità famiglia di cui al capo IV;
- d) ampliare le opportunità a favore dei giovani maggiorenni per favorire il processo di indipendenza dal nucleo familiare e la realizzazione del loro progetto di vita;
- e) rafforzare le reti familiari, extra-familiari e l'associazionismo familiare.

3. ~~Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita.~~ **Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorre dal mese successivo a quello della nascita.** L'assegno è concesso anche in caso di adozione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ingresso nel nucleo familiare e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età. In considerazione delle specifiche spese che le famiglie si trovano ad affrontare nei primi tre anni di vita dei figli, a decorrere dal 1° luglio 2023, la Provincia può inoltre incrementare l'assegno di natalità per un importo massimo di 100 euro mensili, graduato in relazione all'ICEF.

4. Con uno o più regolamenti sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità previsto dal comma 3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno due anni negli ultimi dieci, nonché i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Ai soli fini del computo della residenza resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000). Resta fermo in ogni caso il requisito della residenza in provincia di Trento ai fini della presentazione della domanda e per il mantenimento del beneficio.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, tenuto conto della condizione economica familiare del nucleo, i criteri per determinare l'assegno di natalità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura possono essere dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

6. L'importo annuo massimo dell'assegno di natalità che può essere riconosciuto è di

1.200 euro per il primo figlio del nucleo, 1.440 euro per il secondo e 2.400 euro a partire dal terzo figlio del nucleo. La deliberazione prevista dal comma 5 può stabilire che una quota dell'assegno di natalità sia graduata in base a indicatori che tengano conto del numero di anni di residenza in provincia di Trento superiori a quelli necessari per l'accesso al beneficio e del grado di sviluppo territoriale rispetto alla localizzazione della residenza.

7. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è competente alla concessione e erogazione dell'assegno di natalità.

8. Per realizzare le finalità del comma 2, lettera b), dirette a promuovere la conciliazione vita - lavoro e a sostenere la crescita dell'occupazione femminile, la Provincia può intervenire sulla quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 20 del 2016 con un finanziamento straordinario finalizzato all'ulteriore riduzione della tariffa mensile unica provinciale per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia.

9. La deliberazione prevista dal comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto da quest'articolo. La domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 presentata nell'anno 2019 per ottenere il beneficio nell'anno 2020 è ritenuta valida anche ai fini della concessione dell'assegno di natalità previsto da quest'articolo, ferma restando l'integrazione riferita al requisito della residenza.

Art. 10

Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro

1. La Provincia promuove il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione famiglia - lavoro, anche con riguardo alla domanda di questi servizi relativamente alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni.

2. Con deliberazione dalla Giunta provinciale sono individuati gli interventi previsti dal comma 1. Agli interventi derivanti dalla messa a regime di progetti sperimentali si applica, a seguito di una loro valutazione positiva, quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali. **Lo schema di deliberazione è trasmesso per eventuali osservazioni ai soggetti erogatori di servizi di conciliazione tra famiglia e lavoro acquisibili mediante i buoni di servizio e alla Consulta provinciale per la famiglia.**

3. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può erogare buoni di servizio per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati, anche utilizzando gli stanziamenti del fondo sociale europeo.

4. La Provincia promuove la rimozione degli ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori domiciliati lontano dai maggiori centri residenziali, favorendo la costituzione di postazioni di telelavoro o di telecentri. Questi interventi possono essere affidati anche a Trentino sviluppo s.p.a.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in vigore la Provincia può determinare l'articolazione del calendario scolastico tenendo conto anche delle esigenze di conciliazione dei tempi familiari con i tempi di lavoro.

5 bis. Al fine di potenziare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai servizi di conciliazione proposti dalle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 4 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4 bis

Promozione della costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale e per altri servizi abitativi

1. Nel rispetto di quest'articolo la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, promuove il progetto per la costituzione di uno o più fondi comuni di

investimento immobiliare chiusi, quali strumenti per concorrere all'attuazione della politica provinciale della casa mediante la realizzazione di alloggi da destinare alle finalità indicate nell'articolo 1, **a servizi abitativi per studenti universitari, per le finalità dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 1991, e a favorire la coabitazione di anziani per le finalità della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con grave disabilità), nonché a servizi abitativi per lavoratori temporanei.** I fondi possono essere costituiti anche per le finalità previste dal piano nazionale di edilizia abitativa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La gestione dei fondi può essere affidata tramite procedure di evidenza pubblica o, nel rispetto del vigente ordinamento, a società a partecipazione pubblica specializzate nella gestione del risparmio, comprese quelle costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale).

1 bis. La Provincia può prevedere che il soggetto che gestisce il fondo ai sensi del comma 1 s'impegni inoltre a fornire servizi socio-assistenziali agli anziani che risiedono negli alloggi gestiti dal fondo, anche in via indiretta, tramite soggetti accreditati, e nel rispetto della normativa provinciale di settore. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati l'intensità degli interventi e le tipologie delle prestazioni da fornire.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, le società da essa controllate e gli enti indicati nell'articolo 25, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 possono partecipare ai fondi immobiliari ~~per lo sviluppo dell'edilizia residenziale~~ **previsti dal comma 1** attraverso il conferimento di propri beni immobili e mediante conferimenti in denaro. I fondi possono essere alimentati anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.

3. Ai fondi possono aderire anche privati mediante conferimenti effettuati, di norma, in denaro. Se il privato conferisce beni immobili essi devono essere conformi ai criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti i criteri di partecipazione e di gestione ai fondi, **le caratteristiche degli alloggi, le condizioni di accesso ad essi e i criteri per la definizione del canone di locazione, nel rispetto di questa legge, del suo regolamento di esecuzione e della normativa di settore indicata nel comma 1.** La deliberazione è adottata sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto concerne i criteri di partecipazione degli enti locali.

~~5. I fondi immobiliari per lo sviluppo dell'edilizia residenziale perseguono l'obiettivo dell'incremento del patrimonio immobiliare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché attraverso la realizzazione di nuove opere o il recupero del patrimonio abitativo esistente.~~

5. I fondi immobiliari perseguono l'obiettivo dell'incremento del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e massimo contenimento del consumo di suolo, attraverso la realizzazione di nuove opere e il recupero del patrimonio abitativo esistente e azioni di rigenerazione urbana.

5 bis. Gli alloggi realizzati attraverso i fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità del comma 1 sono destinati all'erogazione di un servizio d'interesse economico generale, ~~secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008~~ **anche secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008** (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), e sono offerti prevalentemente in locazione.

5 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia può concedere ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità del comma 1 contributi sotto forma di compensazione, anche in annualità, nel limite di quant'è necessario

per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. ~~Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione, la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione degli alloggi, alla realizzazione degli altri interventi edilizi o all'attuazione di programmi per lo sviluppo dell'edilizia residenziale che, previo accordo tra la Provincia, i comuni interessati e i soggetti ai quali è affidata la gestione dei fondi, siano volti alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente coerenti con la politica urbanistica e infrastrutturale del territorio d'insediamento. La deliberazione disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la verifica del rispetto dei limiti previsti da questo comma, nonché i casi e le modalità per la revisione della compensazione.~~ **La Giunta provinciale individua e specifica, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i servizi d'interesse generale oggetto del finanziamento previsto da quest'articolo e le ulteriori condizioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa europea, tra cui, in particolare, il preventivo atto d'impegno che definisce i servizi da prestare e le ulteriori prescrizioni per la concessione del contributo. Per il calcolo della compensazione possono essere considerati anche i costi relativi agli investimenti connessi ad edifici e a specifiche infrastrutture, se necessari per la gestione del servizio d'interesse economico generale.**

~~5 quater. Alle aree che i fondi comuni di investimento destinano alla edificazione degli alloggi previsti dal comma 5 bis, si applica quanto previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). In tal caso, l'obbligo di mantenere la destinazione degli alloggi a locazione a canone moderato è assicurato per tutta la durata del fondo. (abrogato)~~

~~5 quinquies. Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione, nel corso della durata del fondo gli alloggi realizzati ai sensi di quest'articolo possono essere alienati, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, esclusivamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla locazione a canone moderato. La predetta deliberazione disciplina inoltre la cessione degli alloggi alla fine della durata del fondo assicurandola prioritariamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla locazione a canone moderato.~~

5 quinquies. Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione, gli alloggi realizzati ai sensi di quest'articolo possono essere alienati secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo l'alienazione in via preferenziale, a parità di condizioni, ai soggetti che risiedono negli alloggi.

5 sexies. Per favorire l'immediata operatività dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità del comma 1, la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, può approvare un piano di acquisizione di alloggi conformi ai criteri e alle caratteristiche stabilite con la deliberazione prevista dal comma 3. All'attuazione del piano provvede il fondo comune secondo le modalità e nei limiti che la Giunta provinciale individua, in sede di affidamento della gestione del fondo, nelle linee guida del regolamento del medesimo fondo."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 25

Interventi urgenti per i servizi abitativi

1. ~~Per sopperire, alle attuali, particolari ed indifferibili necessità di alloggio, Per sopperire a particolari e indifferibili necessità di alloggio~~ la Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, è autorizzata a concedere contributi a favore di enti, cooperative o fondazioni senza scopo di lucro:

a) per la sistemazione e l'ampliamento di edifici di loro proprietà da destinarsi a residenze collettive;

- b) per l'arredamento a fini ricettivi, con vincolo di destinazione del medesimo, di edifici utilizzati per servizi abitativi;
- b bis) per l'acquisto di edifici da destinarsi a residenze collettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale anche in ordine ai vincoli di destinazione dei beni immobili e mobili alle finalità di cui al presente articolo, ~~fermo restando quanto disposto dal comma 2 bis~~ **fermo restando quanto disposto dai commi 2 bis e 2 quater.**

2 bis. Per l'acquisto di edifici di cui al comma 1, lettera b bis), il contributo è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa. Per gli edifici acquistati il vincolo di destinazione è fissato in 20 anni dall'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Qualora modifichi anticipatamente la destinazione dell'immobile, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi, salvo che la modifica della destinazione sia stata previamente autorizzata dalla Giunta provinciale; in tale ultimo caso il beneficiario è tenuto a restituire parte del contributo, in misura proporzionale al periodo mancante al compimento dei 20 anni.

2 ter. In luogo dei contributi in conto capitale di cui al presente articolo possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.

2 quater. Gli interventi per i quali sono concessi i contributi ai sensi del comma 1 sono considerati servizi di interesse economico generale quando riguardano immobili da adibire ad uso residenziale, in locazione temporanea e da fruire in forma collettiva, riservati in via prevalente a studenti che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. In relazione a tali servizi, i contributi previsti da questo articolo possono essere assegnati anche sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse ai soggetti di cui al comma 1, incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato. La Giunta provinciale individua e specifica, con propria deliberazione, i servizi di interesse generale oggetto del finanziamento previsto da questo articolo nonché le ulteriori condizioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa europea, tra cui, in particolare, il preventivo atto di impegno che definisce i servizi da prestare e le ulteriori prescrizioni per la concessione del contributo.

2 quinquies. Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie il gestore può destinare posti alloggio anche a soggetti diversi dagli studenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), in particolare nei periodi estivi, assicurando in ogni caso agli studenti universitari la prevalenza delle giornate di presenza su base annua."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 4 bis della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4 bis

Borsa di studio destinata ai medici in formazione specifica in medicina generale

1. Ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Provincia ~~in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica secondo quanto previsto dall'articolo 3~~ **(soppresse)** che, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, si obbligano a partecipare alle procedure per l'assegnazione di incarichi - a tempo indeterminato e determinato - nel servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, secondo le modalità e i criteri specificati con deliberazione della Giunta provinciale, e ad accettare gli incarichi assegnati dall'azienda entro la scadenza della seconda graduatoria provinciale di medicina generale utile, è corrisposta una borsa di

studio aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale. La borsa di studio aggiuntiva è concessa, ~~nel limite delle risorse finanziarie disponibili determinate nel programma triennale della formazione previsto dall'articolo 43 della legge provinciale n. 8 del 1996,~~ **(soppresse)** secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

1 bis. La Provincia concede altresì un numero massimo di cinque borse di studio aggiuntive all'anno, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 1, ai medici in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica previsti dall'articolo 3, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato da altre regioni, che assumono gli obblighi stabiliti dal comma 1.

2. Gli obblighi stabiliti dal comma 1 cessano alla scadenza della validità della seconda graduatoria provinciale di medicina generale utile dopo il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

3. Il medico che non adempie totalmente o parzialmente all'obbligo versa alla Provincia, a titolo di penale, una somma determinata secondo criteri e modalità definiti nella deliberazione prevista dal comma 1, nel limite massimo di 25.000 euro, in relazione alla gravità dell'inadempimento. Quest'importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Nota all'articolo 30

- Gli articoli 4 bis e 4 quinquies della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8, come modificati dall'articolo qui annotato e dall'articolo 11 del disegno di legge n. 45 del 2024, dispongono:

"Art. 4 bis

Disposizioni particolari per l'organizzazione

1. La Provincia è autorizzata a sostenere spese per eventuali attività o iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 anche nell'ambito delle attività svolte dal coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a."), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42.

1.1. La Provincia, inoltre, è autorizzata a sostenere spese per ulteriori attività e iniziative per l'organizzazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, anche sulla base di accordi o intese con il comitato organizzatore o con enti pubblici che concorrono alla loro organizzazione.

1.2. Le attività e le iniziative previste dai commi 1 e 1.1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa spesa non può complessivamente superare l'importo di 14,7 milioni di euro.

1.3. Gli enti locali competenti a realizzare lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici 2026 possono assumere con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026, un'unità di personale ciascuno, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dall'articolo 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), comma 3.1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. La Provincia concorre agli oneri derivanti da queste assunzioni con apposito trasferimento ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera d ter), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), con modalità definite da uno specifico provvedimento. Per accelerare le procedure di reclutamento gli enti locali possono procedere a queste assunzioni tramite procedure selettive semplificate, che prevedono la valutazione dei titoli e un colloquio.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto-legge n. 10 del 2024 la Provincia può disporre, anche su richiesta del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici

invernali Milano Cortina 2026 (OCOG), l'occupazione temporanea delle aree previste nei documenti di pianificazione del programma di realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 che rientrano nel territorio provinciale, se ciò risulta necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture e lo svolgimento dell'evento. In tal caso si applicano gli articoli 27 e 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

1 ter. Al fine di assicurare un'efficace e tempestiva organizzazione delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali 2026, si applicano le disposizioni statali che prevedono misure derogatorie, di semplificazione o di accelerazione specificamente dettate per l'organizzazione dei giochi. Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione di istituti o norme statali, i rinvii si intendono riferiti ai corrispondenti istituti disciplinati nell'ordinamento provinciale o alla corrispondente normativa provinciale, in quanto compatibili.

Art. 4 quinquies

Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione della V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028

1. La Provincia riconosce l'importanza di ispirare i giovani a partecipare allo sport e incoraggiarli ad adottare e vivere i valori olimpici.

2. Per i fini del comma 1 e in continuità con il percorso avviato per le olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, la Provincia è autorizzata a promuovere, anche in concorso con altri enti territoriali e con il comitato olimpico nazionale italiano, la candidatura ad ospitare la V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028.

2 bis. In considerazione della candidatura prevista dal comma 2, la Provincia dispone l'accantonamento delle risorse necessarie a rilasciare una garanzia per concorrere alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei giochi olimpici giovanili invernali 2028.

2 ter. Per l'organizzazione delle attività o delle iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione dei giochi la Provincia, inoltre, dispone l'accantonamento delle risorse necessarie, nella misura massima di 7,5 milioni di euro, per concorrere alla copertura delle spese di gestione sostenute dal comitato organizzatore.

3. La Giunta provinciale individua le azioni di coordinamento istituzionale e di raccordo organizzativo con il sistema pubblico, anche affidando compiti e attività alla società di cui all'articolo 14 della legge sulla promozione turistica 2020."

- L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.

1 bis. La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto

sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. *omissis (abrogata)*

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) *omissis (abrogata)*

b) *omissis (abrogata)*

c) *omissis (abrogata)*

d) *omissis (abrogata)*

d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;

d quater) *omissis (abrogata)*

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e ter) *omissis (abrogata)*

3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo.

3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa.

3.2 bis. Nell'ambito dell'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali sono stabiliti limiti, criteri e modalità in base ai quali i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono assumere ulteriore personale se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una gestione associata. Se a una o più delle gestioni associate previste da questo comma partecipa anche la comunità, quest'ultima può assumere un'ulteriore unità di personale, con oneri a carico dei comuni aderenti alla gestione associata.

3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere

personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;
- b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

3.2.3. Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

3.2.4. Con l'intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui i comuni associati per il servizio di polizia locale possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio.

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019. È in ogni caso ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'ambito socio-assistenziale, compresa l'attività di pianificazione sociale, e l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dalla comunità.

3.3.1. In considerazione delle peculiarità istituzionali del Comun general de Fascia, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce i criteri e le modalità per valutare la dotazione del personale dell'ente e la conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 si applica quanto disposto dal comma 3.3.

3.4. Sono ammesse le assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali avviate nel rispetto della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2020), anche se, rispetto a quanto disposto dal comma 3.1, le assunzioni non hanno determinato spesa nell'anno 2019.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione.

3.6. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato, anche a tempo parziale, e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente. Alla copertura dei relativi oneri provvedono i comuni con i loro bilanci nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente diverse da quelle previste dall'articolo 6, comma 4, lettera e quater), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

3.7. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi

previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa provinciale vigente, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. Entro il suddetto limite di spesa aggiuntiva gli enti locali possono, in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato, stipulare contratti di collaborazione e consulenza, anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le predette assunzioni e la stipula dei predetti contratti di collaborazione e consulenza sono subordinati all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

~~3.8. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", gli enti locali competenti alla realizzazione di lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei predetti giochi olimpici e paralimpici possono assumere con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026, un'unità di personale ciascuno, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dal comma 3.1. Le predette assunzioni sono effettuate con oneri a carico del bilancio comunale e sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. (abrogato)~~

~~3 bis. omissis (abrogato)~~

3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.

3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38.

~~4. omissis (abrogato)~~

~~5. omissis (abrogato)~~

~~5 bis. omissis (abrogato)~~

~~6. omissis (abrogato)~~

7. Per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.

8. *omissis (abrogato)*

8 bis. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona, in quanto compatibili.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

9 bis. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 31

- L'articolo 32 della legge provinciale sullo sport 2016 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 14 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 32

Realizzazione degli impianti

1. Gli enti locali, nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 24 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, programmano e finanziano anche gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, sovracomunale e di rilevanza provinciale.

1 bis. La Provincia può programmare, finanziare e realizzare strutture sportive di rilevanza provinciale ritenute di particolare interesse per il territorio provinciale, nonché interventi di ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture medesime. Per la gestione delle strutture previste da questo comma la Provincia applica l'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 4 sono individuati i criteri per la dotazione del territorio di impianti sportivi di carattere provinciale funzionali allo svolgimento di grandi eventi sportivi di livello europeo o mondiale."

Nota all'articolo 32

- Gli articoli 15 e 18 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 - e cioè della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 15

Imposta provinciale di soggiorno

1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale), è stabilita l'imposta di soggiorno nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.

2. Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno come soggetti passivi dell'imposta coloro che alloggiano nelle seguenti tipologie di strutture situate nel territorio provinciale:

- a) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale;
- b) alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
- c) le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);
- d) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019);
- e) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

3. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

- a) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
- b) le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Il regolamento di esecuzione di quest'articolo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le disposizioni applicative generali per l'attuazione dell'imposta di soggiorno e in particolare può stabilire:

- a) i criteri di gradualità dell'imposta in relazione alla tipologia della struttura ricettiva;
- b) un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta;
- c) modalità particolari di computo del numero massimo di notti con riferimento a soggiorni ripetuti che si interrompono nel fine settimana;
- d) le eventuali ulteriori categorie esentate dal pagamento dell'imposta, in aggiunta a quelle individuate dal comma 3;
- e) l'età al di sotto della quale non è dovuto il pagamento dell'imposta;
- f) gli oneri di gestione dell'imposta.

5. Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento di esecuzione, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dagli articoli 30, comma 1, lettera d), e 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno. Questa disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale sui campeggi 2012.

6. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, con le modalità previste dall'articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati.

7. L'imposta provinciale di soggiorno versata dai gestori delle strutture indicate nel comma 2, lettera b), è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito.

8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), i gestori delle strutture indicate nel comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento provinciale di esecuzione. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, nonché l'omesso,

ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno costituiscono omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, nonché omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno ai di quanto disposto dal medesimo articolo 4, comma 1 ter, e si applica la sanzione amministrativa ivi prevista. Per l'accertamento dell'imposta provinciale di soggiorno si applica l'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

9. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo è affidata a Trentino riscossioni s.p.a., che a tale fine ha accesso ai dati contenuti nei sistemi informativi del turismo.

9 bis. Fermo restando che Trentino riscossioni s.p.a. presenta alla Provincia il conto giudiziale previsto dall'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), la società presenta altresì alla Provincia un autonomo conto giudiziale relativo alle somme incassate a titolo di imposta provinciale di soggiorno. Per assicurare maggiore trasparenza della riscossione il conto giudiziale è accompagnato da un elaborato recante il dettaglio di quanto versato dai singoli gestori delle strutture indicate al comma 2 e dalla stessa società riversato nonché delle attività di controllo effettuate ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e la società ai sensi dell'articolo 34, comma 3 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006. Tale elaborato è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti.

Art. 18

Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco

1. Per i fini dell'articolo 17, comma 1, le associazioni pro loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo se svolgono le seguenti attività:

- a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località, **anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere sovralocale, coerenti con le attività di marketing turistico realizzate dalle APT ai sensi dell'articolo 7, comma 2;**
- b) realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale;
- c) altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica.

2. Le associazioni pro loco iscritte nell'apposito elenco utilizzano la denominazione "pro loco" nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione.

3. Il regolamento di esecuzione definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione da esso.

4. Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi alle pro loco iscritte nell'elenco nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili, compresa l'adesione ai progetti strategici su scala provinciale, e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest'articolo."

Nota all'articolo 35

- Gli articoli 44 e 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 44

Agevolazioni per l'apicoltura

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare l'apicoltura, anche come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), possono essere concesse agevolazioni

per:

- a) l'impianto di nuovi apiari, l'ampliamento di quelli esistenti, **l'acquisto** e la predisposizione di locali per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del miele;
- b) la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;
- c) l'acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, nonché **l'acquisto e** la realizzazione di locali adibiti al loro deposito.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 proposte dai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), la percentuale massima dell'agevolazione è fissata al 40 per cento.

Art. 54

Interventi per la difesa passiva

1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, da altre avversità atmosferiche o da epizoozie e fitopatie, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi riconosciuti dalla Provincia e ai singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale, statale e dell'Unione europea, non può superare i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da fitopatie alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere concesso un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame può essere concesso un contributo fino al limite massimo stabilito dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da epizoozie e per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali. **Con riguardo al settore dell'acquacoltura, il contributo può essere altresì concesso per i danni derivanti dagli ulteriori eventi considerati nella normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in tale settore.**

6. Per calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e altre avversità atmosferiche s'intendono gli eventi naturali avversi considerati nella normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo **e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.**

7. *omissis (abrogato)*

8. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di stazioni meteo contro il gelo-brina e di altri mezzi tecnici ritenuti idonei dalla Giunta provinciale che ne stabilisce la tipologia e la localizzazione.

9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi

dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi."

Nota all'articolo 36

- L'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale.

3. *omissis (abrogato)*

4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, ~~per gli anni 2022, 2023 e 2024~~ **per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025** le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma,

mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quinquies. I commi 2 e 4 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere d'invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023."

Nota all'articolo 38

- L'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dispone:

"Art. 73

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), ((il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni)) dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 11 novembre 2024, n. 46, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Legge di stabilità provinciale 2025".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 12 novembre 2024.
- Parere favorevole del collegio dei revisori dei conti del 13 novembre 2024.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 25 novembre 2024.
- Approvato dal consiglio provinciale il 19 dicembre 2024.